

E.S.Co Bim e Comuni del Chiese s.p.a.
Borgo Chiese (Trento)

Regolamento del comitato di controllo analogo
(congiunto)

<i>Edizione</i>	
<i>n</i>	<i>del</i>
1	10/4/2015
2	28/04/2015
3	3/7/2017
4	06/07/17
5	10/07/17 GC

E.S.Co BIM e Comuni del Chiese s.p.a.
Borgo Chiese (Trento)

**Regolamento del comitato di controllo analogo
(congiunto)**

SOMMARIO

- 3 1. Premesse
- 3 1.1. Premesse generali
- 9 1.2. Premesse particolari
- 11 1.3. Con riferimento al caso di specie
- 11 2. Lo scopo del presente regolamento
- 11 3. L' approvazione del presente regolamento
- 13 4. Che nel prosieguo valgono le seguenti definizioni e acronimi

TITOLO I, OGGETTO – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

- 14 Art. 1 (Oggetto e finalità)
- 16 Art. 2 (I fini istituzionali ed il controllo analogo congiunto della società)
- 16 Art. 3 (Composizione, convocazione e funzionamento del comitato di controllo analogo congiunto)

TITOLO II, COLLABORAZIONI, CONTRATTI DI SERVIZIO, CONVENZIONI, OPERE

- 17 Art. 4 (Obblighi di collaborazione dei soci affidanti)
- 17 Art. 5 (Contratti di servizio e convenzioni)
- 18 Art. 6 (Proprietà delle opere)

TITOLO III, DURATA, RECESSO E ATTIVITA' DEL COMITATO

- 18 Art. 7 (Durata del regolamento)
- 18 Art. 8 (Attività del comitato di controllo analogo congiunto)
- 19 Art. 9 (Recesso dal comitato di controllo analogo congiunto e dalla società)
- 20 Art. 10 (Adempimenti fiscali)

TITOLO IV, ADESIONE AL COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELLA SOCIETA' E CARTA DEL SERVIZIO

- 20 Art. 11 (Adesione al comitato di controllo analogo congiunto della società)
- 20 Art. 12 (Carta dei servizi)
- 21 Art. 13 (Adesione per atti successivi)

TITOLO V, DISPOSIZIONI FINALI

- 21 Art. 14 (Norma finale)
 - 21 Art. 15 (Controversie)
 - 21 Art. 16 (Efficacia del regolamento)
 - 22 Art. 17 (Accettazione da parte della società)
-

E.S.Co BIM e Comuni del Chiese s.p.a.
Borgo Chiese (Trento)

**Regolamento del comitato di controllo analogo
(congiunto)**

1. Premesse generali

1.1. Premesse generali

In via prodromica, si premette che:

- 1) Il protocollo di Kyoto, Trattato internazionale in materia ambientale sottoscritto l'11/12/95 ed entrato in vigore il 16/02/05 prevede l'obbligo in capo ai Paesi industrializzati di operare una riduzione di elementi inquinanti e per l'Unione europea è prevista una riduzione dei livelli di emissione di gas serra;
 - 2) L'Italia dipende quasi totalmente dall'estero in materia energetica, essendo il fabbisogno per il 45% da petrolio e per il 32% dal gas e, come suggerito dal Trattato di Kyoto, la riduzione delle emissioni e dei consumi energetici può avvenire fondamentalmente riducendo il consumo di energia fossile attuale, sostituendolo con la produzione derivante dalle energie rinnovabili;
 - 3) il piano energetico – ambientale provinciale, in un quadro di efficienza, precauzione e sostenibilità, favorisce l'integrazione delle politiche energetiche con i territori alpini limitrofi, rafforza la realtà locale delle aziende di servizi in campo energetico, sviluppa ipotesi innovative di produzione dell'energia, consolida la gestione dei servizi energetici delle imprese degli Enti locali attraverso lo sviluppo di piani industriali;
 - 4) è generalmente avvertita la necessità di promuovere politiche di risparmio energetico e di sviluppo delle produzioni di energia da fonti rinnovabili, in considerazione della difficoltà di reperimento dei prodotti petroliferi, dovuta sia all'incremento dei costi di produzione, sia a vari avvenimenti di natura politica, che alla loro esauribilità;
 - 5) la promozione degli usi efficienti di energia elettrica nel settore pubblico costituisce, peraltro, un obbligo per la Pubblica Amministrazione, introdotto dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici;
 - 6) Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese, al fine di fornire ai Comuni aderenti talune linee guida per lo sviluppo di azioni volte alle politiche sopra citate, ha commissionato allo Studio di Ingegneria del Prof. Ing. Maurizio Fauri due studi di fattibilità relativi ad interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito territoriale del Bacino Imbrifero del
-

Chiese; sulla base delle esigenze manifestate dai singoli Comuni, il Consorzio stesso ha redatto il progetto definitivo coinvolgente *ab origine* i Comuni di Bersone, Bondo, Bondone, Brione, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Roncone e Storo; ora i Comuni di Daone, Praso e Bersone fusi nel Comune di Valdaone; ora i Comuni di Condino, Cimego e Brione fusi nel Comune di Borgo Chiese; ora i Comuni di Bondo, Lardaro e Roncone fusi nel Comune di Sella Giudicarie; ora i Comuni di Pieve di Bono e Prezzo fusi nel Comune di Pieve di Bono – Prezzo.

- 7) il Progetto redatto dal consulente, d'ora in poi "Progetto", ha individuato per ciascun Comune gli interventi più idonei a determinare significativi vantaggi sia sul piano economico, sia sul piano ambientale;
 - 8) la realizzazione di tali interventi permetterà ai Comuni interessati, fra l'altro, di promuovere il progresso delle proprie comunità, nel rispetto dell'ambiente e in un'ottica di sviluppo sempre più ecocompatibile; si ricorda, al riguardo, che il Consorzio B.I.M. del Chiese ha già stipulato delle convenzioni con i Comuni facenti parte dello stesso Consorzio per la realizzazione dei progetti di Certificazione Ambientale ISO 14001 e di Zonizzazione Acustica;
 - 9) ai fini di dare concreta attuazione al Progetto ed agli altri interventi connessi o analoghi, che saranno individuati in seguito, anche in attuazione del citato D.Lgs. n. 115/2008, è stato ritenuto opportuno avvalersi di un unico soggetto strumentale nella forma di società a totale capitale pubblico, costituita/partecipata dal Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese (in breve «Consorzio BIM del Chiese») e dai Comuni firmatari della presente, denominata "E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A." (in breve : «E.S.Co. BIM o la società») con sede in Borgo Chiese (TN); ciò in considerazione della complessità e vastità degli interventi stessi, alla realizzazione dei quali si è ritenuto debba essere preposto un organismo operativo comune, dedicato in via esclusiva, strutturato per operare anche con strumenti finanziari avanzati, in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla normativa di incentivazione degli investimenti nel settore energetico e di consentire ai Comuni vantaggi in termini di economicità, efficacia ed efficienza, difficilmente conseguibili singolarmente;
 - 10) tale scelta organizzativa "interna", ispirata al modello gestionale di derivazione comunitaria denominato dell'*in house providing*, è apparsa altresì opportuna poiché consente di assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di equilibrio economico – finanziario previste, per ciascun intervento, nell'interesse dei medesimi soci affidanti;
 - 11) in ossequio ai principi di derivazione comunitaria in materia, gli Enti aderenti intendono esercitare sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, controllo che, con la presente convenzione, stipulata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L, le parti firmatarie intendono esercitare congiuntamente;
-

- 12) il presente regolamento trae fonte dal precedente denominato «*Convenzione per l' esercizio associato della governance della società strumentale "E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a."*», il quale cessa con gli effetti della fusione e l' attivazione del comitato di controllo analogo congiunto così separandosi le disposizioni riferite alla *governance* da quelle riferite al controllo analogo congiunto, con efficacia dal giorno coincidente con l'ultima delle firme apposte alla fine del presente regolamento.
- 13) l'approvazione del presente regolamento è prevista dall'art. 34.1 dello statuto della società "E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A." che testualmente recita:
- "34.1 Ai sensi di quanto già anticipato nel precedente art. 19.1, il controllo analogo congiunto è esercitato da un comitato (così detto comitato di controllo analogo congiunto) come da relativo regolamento approvato dal massimo consesso degli enti soci, ovvero per il tramite di una convenzione di funzioni tra detti enti. Detto organismo verbalizza l'esito delle proprie riunioni di controllo analogo congiunto ed informa di ciò l'organo amministrativo della società ed i soci; sarà cura di questi ultimi trasferire tale esito ai funzionari competenti.. Detto controllo analogo congiunto si traduce in un potere assoluto di direzione, supervisione e coordinamento (d' impianto amministrativo) ed interessa gli atti di straordinaria amministrazione e i principali atti di ordinaria amministrazione. E ciò con il fine di porre nella condizione tutti gli enti soci di poter esercitare una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sugli obiettivi più importanti della società.*
- 34.2 L' organo amministrativo della società recupera tali potestà in esecuzione degli strumenti programmatici (per quanto ivi previsto) sottoposti al parere preventivo del comitato di controllo analogo congiunto e poi approvati dall' assemblea ordinaria dei soci. Tali strumenti comprendono il bilancio di previsione e correlate significative variazioni, nonché gli atti riferiti all' acquisto e cessione di eventuali beni d'investimento significativi e partecipazioni.*
- 34.3 L' organo amministrativo applica l' indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e, a fronte di un rischio alto, applica, al posto dei consueti strumenti programmatici, il piano di risanamento con rientro dell' equilibrio economico-finanziario entro un triennio a partire dall' anno successivo a quello in cui si è manifestato tale stato. Ai sensi di legge l' organo amministrativo applica gli strumenti di governo. Sia il sopraccitato indicatore sia gli strumenti di governo sono oggetto di relazione sul governo da parte dell' organo amministrativo. La relazione di governo è applicata sia al bilancio di previsione sia al bilancio consuntivo come sezionale, in quest'ultimo caso, della relazione sulla gestione di cui all' art. 2428,c.c. ovvero della nota integrativa di cui all'art. 2427 c.c. nel caso di bilancio abbreviato di cui all'art. 2435-bis c.c.*
- 34.4 Il controllo analogo congiunto comporta l' attivazione di una effettiva e continuativa verifica degli obiettivi, dell' attività e dei risultati in progress infrannuali e finali, di cui ai precedenti commi (tra preventivo e*
-

consuntivo) per il tramite di un idoneo sistema informativo tale da consentire la produzione di un report semestrale che l'organo amministrativo redigerà entro la metà del mese di settembre di ciascun anno, sottoposto al parere del comitato di controllo analogo congiunto e poi da approvarsi a cura dell'assemblea ordinaria dei soci o altra forma ai sensi del già citato comma 1. Il tutto, onde consentire un concreto e pregnante controllo degli enti soci in attuazione dei citati obiettivi di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo quantitativo e qualitativo. Tale report verterà sul generale andamento della gestione economica, finanziaria, patrimoniale e qualitativa della società, sui singoli servizi pubblici locali affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto gestore.

- 34.5 L'organo deputato al controllo analogo congiunto per poter svolgere a tutti gli effetti un controllo strutturale in una logica dinamica e non statica, esercita poteri ispettivi diretti e concreti, e quindi può effettuare visite, ispezioni e prelievi nei luoghi in cui la società esercita la propria attività, in stretta coerenza con la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro.*
- 34.6 Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, ha diritto di veto sulle materie che lo riguardano con riferimento ai servizi pubblici locali e alle attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali fisicamente affidati nel proprio territorio, e più esattamente : 1) modifiche del proprio contratto di servizio; 2) modifiche della carta dei servizi per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 3) modifiche delle tariffe/corrispettivi; 4) modifiche agli strumenti programmatici per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 5) modifiche agli strumenti di controllo analogo congiunto per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 6) modifiche al voto di lista per la designazione dei componenti degli organi societari in assenza dell'unanimità.*
- 34.7 Il coordinamento e la consultazione tra gli enti soci avviene, oltre che con quanto previsto nel presente articolo, attraverso le specifiche Assemblee ordinarie dei soci.*
- 34.8 La società, nel concreto, deve avere, la possibilità, all'interno del proprio contesto societario-organizzativo, di svolgere con le proprie risorse l'attività oggetto dell'affidamento medesimo o, comunque, una sua parte significativamente consistente.*
- 34.9 Le eventuali società controllate (ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.) sono sottoposte all'attività di controllo analogo congiunto da parte di questa società ed all'attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e successivi del cod. civ. da parte della presente società, al fine di garantire lo stretto rispetto dei paradigmi riferibili al controllo analogo di cui trattasi.*
- In tal senso il bilancio di previsione assorbirà gli indirizzi propri della società controllate, a sua volta ricevuti dagli enti soci di questa società per il tramite dell'assemblea dei soci stessi.*
-

In tali ipotesi questa società estenderà il controllo analogo nell'architettura e contenuto concretamente richiamato nel presente articolo, a favore dei propri soci, a dette controllate.

34.10 I rapporti tra i soci e la società sono disciplinati dal presente statuto sociale dai contratti di servizio e/o dalle convenzioni per quanto riguarda l'attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali; atteso che sia i suddetti contratti di servizio che le convenzioni prodotti dalla società dovranno essere preventivamente sottoposti alla verifica del comitato di controllo analogo congiunto. Le tariffe sono determinate ai sensi di legge (ora art 117, D.Lgs. 267/2000), per poi essere approvate, di anno in anno, dagli organi istituzionali competenti degli enti soci.

In presenza di un bilancio consuntivo in perdita e di un bilancio di previsione ancora in perdita, sussiste l'obbligo in capo all'organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre al comitato di controllo analogo congiunto ed all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere per recuperare una situazione di equilibrio economico-finanziario.

34.11 Gli enti soci disciplinano l'articolato sistema di controllo analogo congiunto tramite apposito regolamento da approvarsi all'unanimità dei massimi consessi degli enti soci.

34.12 Il controllo analogo congiunto da parte dell'ente socio avviene anche tramite direttive da parte del massimo consesso del medesimo ente socio, attraverso la nomina dei componenti gli organi societari, attraverso la nomina del proprio componente nel comitato di controllo analogo congiunto, il contratto di servizio, le convenzioni per l'attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali, l'approvazione delle tariffe e degli strumenti programmatici anzi citati.

Gli indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione ed ai principali atti di ordinaria amministrazione di cui alle direttive di cui sopra, pervenuti all'Organo Amministrativo della Società, sono trasferiti dal Presidente di detto Organo al comitato di controllo analogo congiunto, relazionando l'organo amministrativo oltre che sugli aspetti quantitativi anche sui principali aspetti qualitativi in coerenza con gli obiettivi ricevuti.

34.13 Sarà cura del segretario dell'assemblea ordinaria dei soci trasferire al comitato di controllo analogo congiunto ed al massimo consesso degli enti soci gli strumenti programmatici delle società e quindi il relativo report.

Su richiesta del Presidente del comitato di controllo analogo congiunto, il segretario dell'organo amministrativo è tenuto a trasmettere copia dei verbali di detto organo al medesimo comitato di controllo analogo congiunto.

34.14 Al comitato di controllo analogo congiunto spetta altresì il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti soci e gli organi sociali.

34.15 L'ente socio ha diritto al recesso dalla società anche nei casi in cui detto ente non sia stato posto nella condizione di esercitare le potestà ricomprese nel controllo analogo congiunto come sopra delineato.

- 34.16 *Il comitato di controllo analogo congiunto riceve pertanto dall'organo amministrativo della Società, ai fini del proprio controllo analogo congiunto e pronunciamento, le convocazioni Assembleari, il bilancio di previsione e sue significative variazioni infrannuali, le proposte di acquisto e cessione di eventuali beni d'investimento significativi e partecipazioni, il report semestrale di cui al precedente punto 34.4, il progetto di bilancio consuntivo (bilancio dell'esercizio), la proposta delle azioni a tonificazione dei risultati di bilancio positivi e, nella fattispecie di cui al precedente punto 34.10, la proposta delle azioni a rientro di eventuali scostamenti negativi, oltre agli indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione ed ai principali atti di ordinaria amministrazione.*
- 34.17 *Il pronunciamento del comitato di controllo analogo congiunto sugli atti di cui sopra dovrà avvenire di norma entro 10 giorni solari consecutivi dalla consegna ed in ogni caso compatibilmente con le scadenze imposte da altre disposizioni di legge. Il verbale riferito al suddetto pronunciamento dovrà essere trasmesso a cura del Presidente o del Segretario del comitato di controllo ai destinatari di cui al precedente punto 34.1.*
- 34.18 *L'oggetto sociale e le sue variazioni non dovranno essere tali da attribuire una vocazione commerciale alla società.*
- 34.19 *L'ente socio affidante ha il dovere di assegnare gli obiettivi strategici alla società in house e una volta che essi sono stati affidati ha il conseguente obbligo di monitorarli, al fine della loro verifica e delle eventuali azioni correttive, in relazione agli eventuali squilibri di natura economico-finanziaria riscontrati che hanno ripercussioni nel bilancio proprio dell'ente affidante.*
- 34.20 *In conseguenza al pregnante controllo analogo congiunto di cui sopra, la società ha totalmente l'obbligo di organizzare le complessive risorse aziendali, rispettando gli obiettivi ad esse assegnati ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l'ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e/o delle attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali vi sia una sorta di feedback, di scambio d'informazioni verso l'ente socio, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell'attivazione di eventuali azioni correttive.*
- 34.21 *Prima dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, detti bilanci sono inviati agli uffici comunali prima della successiva approvazione in assemblea, per i previsti controlli e le eventuali osservazioni.*
- 34.22 *Spetta ai massimi consessi degli enti soci definire gli indirizzi, da veicolare per il tramite dell'assemblea dei soci, sul contenimento dei costi totali di funzionamento.”*
-

1.2 Premesse particolari

In via prodromica si premette che:

- 1) le direttive appalti europee 2014/24/UE; settori ordinari (v. la precedente direttiva 2004/18/CE); 2014/25/UE settori speciali (v. la precedente direttiva 2004/17/CE), trattano l'affidamento diretto dei servizi d'interesse economico generale (SIEG) così detti (ricorrendo ad un felice idioma anglosassone) *in house*, rispettivamente agli artt. 12 (*Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico*) e 28 (*Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici*);
- 2) i 2 sopraccitati articoli hanno contenuto letterale identico e recitano:
 - «§1] *Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo congiunto a quello da essa esercitato sui propri servizi;*
 - b) *oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;*
 - c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.
 - §2] *Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

- §3] *Un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;*
 - b) oltre l'80% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e*
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*
- Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
- i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;*
 - ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
 - iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.*
- §4] *Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
- a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;*
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.*
- §5] *Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto.*
-

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile».

- 3) si applicano le previsioni degli artt. 5, comma 9 escluso e 192 del D.Lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) e degli artt. 2, comma 1, lett. d); 4, cc. 2, lett. a) e d), 4 e 5; 16, del D. Lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) e successive modificazioni, L.P. 19/2016 e successive modificazioni.

1.3 Con riferimento al caso di specie

Con riferimento al caso di specie E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. (nel seguito anche indicata come «la società», ovvero «come il soggetto gestore»), è in affidamento diretto per l'autoproduzione: a) di una pluralità di servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica a rete e non d'interesse generale; b) di beni, funzioni e/o servizi strumentali, da parte del Consorzio BIM del Chiese (per brevità così citato) e di una pluralità di enti locali e pubblici, come da statuto della società.

Tale affidamento diretto (cd. in delegazione interorganica) applica pertanto le previsioni del controllo analogo congiunto come da statuto sociale della Società.

2. Lo scopo del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare la concreta applicazione del controllo analogo congiunto per il tramite del comitato di controllo analogo congiunto (nel seguito anche abbreviato come il «comitato»).

Detto comitato è pertanto deputato a sviluppare i compiti previsti dallo statuto sociale della società e disciplinati dal presente regolamento, con carattere di continuità e con l'obbligo di sviluppare le relative riunioni, verbali e diffusione agli organi istituzionali competenti sia degli enti locali e degli enti pubblici soci sia della società.

3. L'approvazione del presente regolamento

Il presente regolamento è stato approvato e sottoscritto dai soci della società.
E più esattamente:

- 1) il **Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese**, per brevità denominato (come sopra già precisato) Consorzio B.I.M. del Chiese, rappresentato dal Presidente *pro-tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione dell'Assemblea generale n. _____ di data _____ e di Consiglio direttivo n. _____ del _____;
 - 2) il **Comune di Bondone**, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ di data _____;
 - 3) il **Comune di Castel Condino**, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ di data _____;
 - 4) il **Comune di Borgo Chiese**, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ di data _____;
 - 5) il **Comune di Pieve di Bono – Prezzo**, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ di data _____;
 - 6) il **Comune di Sella Giudicarie**, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ di data _____;
 - 7) il **Comune di Storo**, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ di data _____.
 - 8) il **Comune di Valdaone**, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ di data _____;
 - 9) l' **APSP Villa San Lorenzo**, rappresentato dal legale rappresentante *pro-tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data _____;
 - 10) l' **APSP Rosa dei Venti**, rappresentato dal legale rappresentante *pro-tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data _____;
 - 11) l' **APSP Padre Odone Nicolini**, rappresentato dal legale rappresentante *pro-tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data _____;
-

4. Che nel prosieguo valgono le seguenti definizioni e acronimi

Definizioni :

- a) *carta dei servizi* : l'assunzione di obbligazione unilaterale che la società assume nell'esercizio del servizio pubblico locale (SPL) a favore dei soci e della collettività di riferimento;
- b) *contratto di servizio* : l'atto fondamentale approvato dall' organo istituzionale competente del socio che affida il SPL e dal Consiglio di amministrazione della società, e stipulato tra dette parti;
- c) *comitato di controllo analogo congiunto*: l'organismo deputato all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci affidanti il SPL o l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore dei soci;
- d) *convenzione*: l'atto fondamentale approvato dall' organo istituzionale competente del socio che affida l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali e dal Consiglio di amministrazione della società, e stipulato tra dette parti;
- e) *soci* : tutti i soci enti locali e pubblici iscritti a libro soci come da statuto della società;
- f) *funzioni del comitato di controllo analogo congiunto*: le funzioni (o compiti) ad esso affidati come da statuto della società e dal presente regolamento;
- g) *massimo consesso dell' ente socio*: i Consigli comunali (per i soci Enti Locali), l'Assemblea consortile (per il socio Consorzio BIM del Chiese) e il Consiglio di Amministrazione (per i soci APSP e altri enti pubblici);
- h) *parti*: il socio affidante il SPL e/o l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali e la società;
- i) *società*: E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. (anche detto «*la società o soggetto gestore*»);
- l) *strumenti programmatici*: il bilancio di previsione ed i relativi eventuali assestamenti infrannuali;
- m) *titolare del servizio pubblico locale*: gli enti soci;
- n) *titolare dell' esercizio del servizio pubblico locale*: la società.

Acronimi :

- CE, Comunità europea
- B.I.M., Bacino Imbrifero Montano
- I.S.O., International Standard Office
- D.P.R., decreto Presidente della Repubblica
- E.S.Co., Energy Service Company
- S.I.E.G., servizi d' interesse economico generale
- U.E., Unione europea
- S.p.a., società per azioni
- SPL, servizio pubblico locale (sinonimo di S.I.E.G.)
- PEC, posta elettronica certificata
- APSP, azienda pubblica di servizi alla persona
- C.C.A.C., comitato controllo analogo congiunto

Tutto ciò premesso si approva e sottoscrive :

TITOLO I
OGGETTO – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni del comitato di controllo analogo congiunto verso i soci e verso la società .
 2. Il controllo analogo congiunto è sviluppato nel rispetto di quanto previsto: 1) nello statuto sociale della società ; 2) nel contratto di servizio a disciplina dei rapporti tra la società e l'ente socio affidante il SPL; 3) nella carta del servizio e relativi *standards* qualitativi; 4) nelle convenzioni con i soci per l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore di detti soci; 5) dal rispetto del vincolo di attività riferita all'80,1% dei ricavi totali come da statuto; 6) dall'attività in libero mercato anche previa convenzione di funzioni tra i soci e l'ente pubblico terzo con precedenza rispetto ad ogni altra ipotesi riferita a tale vincolo di scopo; 6) dagli strumenti di governo; 7) dall'indicatore complesso di rischio da crisi aziendale; 8) dagli indirizzi sul contenimento dei costi totali di funzionamento; 9) dalla separazione contabile tra le attività istituzionali e quelle in libero mercato; 10) dagli strumenti programmatici e relative relazioni; 11) nel progetto di bilancio consuntivo e relazione di governo e nel bilancio consuntivo e relazione di governo.
 3. Il controllo analogo congiunto è quindi sviluppato: a preventivo (attraverso il bilancio di previsione); infrannualmente (attraverso il report); sul progetto di bilancio consuntivo e sul bilancio consuntivo e quindi sugli atti riferiti all'acquisto e cessioni di eventuali beni di investimento significativi e partecipazioni.
 4. Il controllo analogo congiunto è quindi sviluppato con riguardo ai dati: economici, reddituali, finanziari, patrimoniali, qualitativi.
 5. Il controllo analogo congiunto interessa quindi: gli atti di straordinaria amministrazione e i principali atti di ordinaria amministrazione.
 6. Le finalità connesse alle attività del comitato di controllo analogo congiunto sono tali da garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza ai presupposti dell'affidamento dei servizi pubblici locali in delegazione interorganica in simmetria informativa con la linea guida (ora n. 7) approvata dall'ANAC con riferimento al dettato dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici, alla società nonché la produzione ed erogazione di detti servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
 7. In qualunque circostanza, sussistendo l'unanimità dei soci , il presente regolamento può assumere la forma solenne di convenzione di funzioni.
 8. Il controllo analogo congiunto, nel concreto e in un contesto di gestione del SPL dinamico e non statico, ivi compresa l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali, si esplica attraverso l'attivazione di un sistema di controllo qualitativo e quantitativo, economico, finanziario, patrimoniale, strategico e sui principali atti di ordinaria amministrazione, finalizzato a verificare la costante rispondenza dei servizi pubblici locali erogati e/o delle infrastrutture essenziali connesse, agli obiettivi che il socio connette all'attività della società.
 9. L'attività di controllo di cui trattasi risulterà pertanto (*ex post*) strettamente coerente con gli indirizzi (*ex ante*) e la programmazione attivata dalla società.
-

10. L'attività di controllo di cui trattasi s'innesterà (*ex post*) sugli strumenti programmatici della società anzi citati, esaminati, in aderenza agli indirizzi di cui al comma precedente, dall' Assemblea dei soci. Il tutto, in stretta coerenza : 1) con lo statuto ed i regolamenti comunali e consortili dei soci; 2) con lo statuto della società di cui trattasi; 3) con le successive delibere degli Organi competenti dei Soci; 4) con il contratto di servizio; 5) con la carta del servizio; 6) con le convenzioni riferite all'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali.
 11. Il comitato di controllo analogo congiunto esplica altresì la propria attività di vigilanza e controllo a favore dell' Assemblea della società di cui trattasi e pertanto risulterà destinatario degli avvisi di convocazione e relativi allegati aventi come ordine del giorno : 1) l'approvazione degli strumenti programmatici, 2) l'eventuale assestamento dei sopraccitati strumenti; 3) il reporting dell' organo esecutivo finalizzato all'esercizio dell'attività (qualitativa e quantitativa) di controllo; 4) l' approvazione del progetto di bilancio consuntivo; 5) l' approvazione del bilancio consuntivo.
 12. L'attività di controllo si espleta a cura del comitato di controllo analogo congiunto anche mediante poteri ispettivi e poteri di richiesta di eventuali ulteriori dati, informazioni e rapporti, in coerenza con gli obblighi assunti dalla società. I primi comportano un diretto esercizio dell'attività di controllo presso la sede e/o nei luoghi dove si esercita l' attività della società; i secondi vengono invece esercitati mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti, rivolta al Presidente dell' organo amministrativo della società.
 13. L'esercizio dei predetti poteri ha natura amministrativa e sarà disciplinato dalle norme del presente regolamento ovvero da specifiche disposizioni di legge (in particolare nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro).
L'attività di controllo disciplinata dal presente regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del Codice civile.
 14. L'attività di controllo in capo al comitato di controllo analogo congiunto non si sostituisce né interferisce con la valenza e la portata generale del sistema informativo permanente attivato tra il socio affidante e la società, nell'ambito dei rapporti inerenti il controllo contabile sulla società stessa.
 15. Saranno pertanto prodotti, con la periodicità e la sistematicità ritenuta necessaria, gli ordinari *reports*, di natura sia tecnica sia amministrativo-contabile e/o gestionale (*rectius* : qualitativa e quantitativa), atti a meglio seguire la dinamica delle attività affidate alle società di cui trattasi, nell'interesse prioritario dell'utenza e del socio affidante.
 16. Il rapporto infrannuale destinato anche al comitato di controllo analogo congiunto prodotto dall' organo amministrativo della società, potrà riguardare sia una pluralità di decisioni assunte da detto organo della società in coerenza con gli strumenti programmatici approvati dagli organi istituzionali competenti e/o di accadimenti gestionali ad esse conseguenti o collaterali, sia sui principali fatti di gestione che, anche mediante una ripercussione sui complessivi equilibri economico-finanziari e patrimoniali della società, abbiano determinato - ovvero siano potenzialmente in grado di determinare - effetti pregiudizievoli sul conseguimento degli standards di redditività, qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici locali gestiti, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi, e delle attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali, come codificate nelle correlate convenzioni.
 17. L'organo esecutivo della società, una volta ricevute ulteriori richieste di rapporto per i fatti o decisioni di cui al comma precedente, con le modalità previste dal presente
-

regolamento, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 2

(I fini istituzionali ed il controllo analogo congiunto della società)

1. I fini istituzionali della società sono quelli previsti nell'art. 3 del vigente statuto sociale.
2. Il controllo analogo congiunto della società è quello previsto dall' art. 34 dello statuto sociale della società.

Art. 3

(Composizione, convocazione e funzionamento del comitato di controllo analogo congiunto)

1. Il comitato di controllo analogo congiunto è composto da un rappresentante per ciascun socio della società che abbia approvato il presente regolamento.
Sono componenti del comitato di controllo analogo congiunto : i) Sindaci, Assessori o consiglieri comunali degli enti locali, questi ultimi nominati e/o revocati per competenza dal Sindaco; ii) il Presidente o membri del Consiglio direttivo del Consorzio BIM del Chiese, questi ultimi nominati e/o revocati per competenza dal Presidente del Consorzio BIM del Chiese; iii) Presidenti o membri dell'organo amministrativo degli altri enti pubblici soci, questi ultimi nominati e/o revocati dal relativo Presidente.
La designazione da parte del socio del componente il comitato di controllo analogo non può essere da quest'ultimo a sua volta delegata a terzi.
Il Sindaco o Presidente del socio può in ogni caso sostituire il delegato in caso di impedimento di quest'ultimo.
In caso d' impedimento temporaneo del delegato potrà partecipare al comitato di controllo analogo congiunto un suo sostituto purché designato all'atto della nomina del delegato principale.
Il comitato di controllo analogo congiunto è presieduto dal rappresentante designato dal Consorzio BIM del Chiese. Il ruolo di Presidente non è derogabile o delegabile.
Detti componenti non possono rivestire cariche all' interno della società né essere delegati a rappresentare il socio nelle Assemblee.
 2. Il comitato di controllo analogo congiunto si riunisce per iniziativa del suo Presidente oppure su richiesta di uno o più soci.
In ogni modo il comitato di controllo analogo congiunto si deve riunire prima delle assemblee straordinarie della società e prima delle assemblee della società che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci preventivi (e assestamenti) e consuntivi (compreso il progetto di bilancio consuntivo) della società stessa.
 3. La convocazione dei componenti del comitato di controllo analogo congiunto è effettuata dal Presidente a mezzo PEC o e-mail o fax o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti i partecipanti del comitato almeno 5 (cinque)
-

giorni solari consecutivi prima della riunione. I rappresentanti dei soci devono partecipare al comitato di controllo analogo congiunto essendo previamente legittimati a seguito della nomina di cui al precedente punto 1.

4. L'assunzione della carica di componente del comitato di controllo analogo congiunto non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
5. In relazione a quelle deliberazioni che abbiano ad oggetto problematiche inerenti la gestione di servizi pubblici locali o l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali che interessano in via esclusiva il solo territorio di uno dei soci, la relativa determinazione da parte del comitato di controllo analogo congiunto dovrà essere approvata (con diritto di veto) dal socio stesso.
6. La gestione associata dei servizi pubblici dei soci e l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali per conto dei medesimi soci da parte della società deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci affidanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.
7. Ciascun socio ha la facoltà di sottoporre direttamente al comitato di controllo analogo congiunto proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte della società, dei servizi pubblici locali e delle attività inerenti l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali.

TITOLO II

COLLABORAZIONI, CONTRATTI DI SERVIZIO, CONVENZIONI, OPERE

Art. 4

(Obblighi di Collaborazione dei soci affidanti)

1. I soci affidanti si impegnano a:
 - a) fornire la massima collaborazione per reperire le aree necessarie per l'esecuzione degli interventi affidati, garantendone la piena disponibilità;
 - b) autorizzare l'esecuzione di eventuali lavori su beni di proprietà;
 - c) collaborare con la società per l'espletamento di tutto quanto necessario per l'ottenimento di eventuali finanziamenti pubblici;
 - d) collaborare con la società per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'attuazione degli interventi.

Art. 5

(Contratti di servizio e Convenzioni)

1. Le attività previste nel precedente art. 2, saranno affidate da ciascun socio interessato mediante contratto di servizio o convenzione da stipularsi tra le parti. Tra l'altro detti contratti o convenzioni dovranno definire i corrispettivi, le responsabilità e le obbligazioni facenti capo alle parti, il contenuto delle eventuali garanzie, i tempi presunti di esecuzione e consegna, nonché la disciplina concernente la proprietà (e le eventuali modalità di cessione) dei beni realizzati alla scadenza del contratto di servizio o della convenzione.
 2. I contratti di servizio e le convenzioni dovranno altresì indicare compiutamente i mezzi finanziari da utilizzare per le attività specificando le modalità e gli strumenti di finanziamento di ogni singolo intervento, a titolo esemplificativo contributi provinciali o di altri enti pubblici, entrate derivanti dallo sfruttamento degli investimenti
-

- realizzati, fondi messi a disposizione da parte del socio affidante, emissione di prestiti obbligazionari, ricorso al mercato finanziario o altre modalità.
3. I costi sopportati dalla società in esecuzione dei propri compiti istituzionali saranno contemplati nei propri strumenti programmatici, soggetti a tariffa ovvero a corrispettivo e/o contributo a carico del socio affidante.
 4. Il contratto di servizio o la convenzione rappresentano pertanto gli strumenti fondamentali attraverso i quali sono disciplinati i rapporti tra il socio affidante il SPL o l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali e la società. Essi si configurano come negozi giuridici bilaterali, ad oggetto pubblicistico.
 5. Al contratto di servizio o alla convenzione si applicano, in quanto non derogate da specifiche disposizioni di legge o statutarie e nel rispetto del presente regolamento, le previsioni civilistiche in materia di contratti, nonché le normative pubblicistiche in materia di caducazione degli atti presupposti e conseguente risoluzione «*ipso iure*» del contratto medesimo, sulla base di quanto ivi indicato. .
 6. Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli *standards* qualitativi e tecnici che la società si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, rinviando alla carta del servizio e quindi alle modalità e termini della loro misurazione. Il medesimo contratto di servizio così come le convenzioni potranno altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti il SPL o l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali, nonché per la società, degli obiettivi statuari, comprese eventuali «clausole penali», da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 Codice civile), purché non contrarie a norme di legge, agli statuti dei soci o al presente regolamento e nel rispetto dell'autonomia gestionale e manageriale della società. Dette clausole, se rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1341 del Codice civile, saranno soggette a specifica approvazione per iscritto.
 7. Le variazioni al contratto di servizio o alla convenzione avverranno, sottoforma di *addendum*, deliberato ed approvato e stipulato tra le parti con le stesse procedure dell'originario contratto di servizio o convenzione.

Art. 6

(Proprietà delle opere)

1. I contratti di servizio e le convenzioni, di norma, dovranno prevedere che le opere realizzate in esecuzione degli interventi affidati rimarranno, alla scadenza del relativo contratto ovvero alla diversa data indicata nei medesimi, di proprietà dei soci affidanti.

TITOLO III DURATA, RECESSO E ATTIVITA' DEL COMITATO

Art. 7

(Durata del regolamento)

1. Il presente regolamento avrà durata pari a quella della società.
2. Il presente regolamento perderà efficacia in caso di scioglimento della società o verso il socio che eserciterà il recesso dalla società.

Art. 8

(Attività del comitato di controllo analogo congiunto)

1. Contestualmente a ciascuna riunione del comitato di controllo analogo dovrà essere sottoscritto dai presenti il foglio di presenza (con l' indicazione dell' ente socio di riferimento).
2. Il comitato di controllo analogo congiunto assume le proprie decisioni che costituiscono esercizio delle funzioni di controllo connesse alla delegazione interorganica.
3. Il comitato di controllo analogo congiunto assume – fermo restando il già citato diritto di veto – le decisioni di propria competenza all'unanimità, ovvero a maggioranza capitaria dei presenti (atteso che a parità il voto del Presidente vale il doppio e che non è previsto un quorum minimo di presenti per la sua valida costituzione).
4. Il comitato di controllo analogo congiunto assume i propri pronunciamenti entro i termini previsti dall'art. 34, punto 17, dello statuto sociale della società; la richiesta di informazioni e/o ulteriore documentazione aggiuntiva, fatta pervenire alla società per iscritto, interrompe detti termini; tale richiesta dovrà avvenire in unica soluzione. Il mancato pronunciamento del comitato di controllo analogo congiunto entro i termini stabiliti costituisce per la società silenzio assenso informato.
5. Il verbale delle decisioni assunte, controfirmato dal Presidente e dal Segretario, o su richiesta del Presidente da tutti i partecipanti al pronunciamento, viene inviato all'organo amministrativo della Società e a tutti i soci.
6. Se l' organo esecutivo della società si ri-determina sul bilancio di previsione, già approvato ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale, per interventi richiesti da uno o da più soci, ovvero per autodeterminazione per eventi sopraggiunti tali da incidere significativamente sul risultato di esercizio o sugli *standards* qualitativi dell'attività erogata, detto bilancio è assestato in corso d' anno nel rispetto dell' *iter* applicato per il (primigenio) bilancio di previsione.
7. Il comitato di controllo analogo congiunto per il tramite del suo Presidente può richiedere alla società per il tramite del legale rappresentante di quest'ultima, di fornire tutte le informazioni e l'addizionale documentazione in tal senso necessarie, nonché di relazionare su determinati oggetti.
8. Il Presidente del Consorzio B.I.M. del Chiese provvede comunque al coordinamento dei rapporti con i soci aderenti al presente regolamento, fornendo, di norma, supporto ai lavori del comitato di cui trattasi ed alle attività di competenza dei soci affidanti.
9. Il Segretario verbalizzante del comitato di controllo analogo congiunto è designato a cura del Presidente del comitato stesso all'interno dei suoi componenti od anche esternamente ad essi.

Art. 9

(Recesso dal comitato di controllo analogo congiunto e dalla società)

1. Tenendo conto : 1) dei compiti istituzionali della società *in house*; 2) dei presupposti essenziali connessi all' affidamento dei SPL o all'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali; 3) delle previsioni statutarie della società; 4) del fatto che trattasi di partecipazione indiretta e diretta pubblica totalitaria; il recesso di un socio dal comitato di controllo analogo congiunto è possibile solo nell' ipotesi di recesso di detto socio dalla società.
 2. I soci che recedono dalla società sono tenuti a regolare i rapporti di debito con la società entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla comunicazione del socio della volontà di esercitare il proprio diritto di recesso.
-

3. Fermo il riconoscimento dal vigente ordinamento del modulo gestorio dell' *in house* esclusivamente applicandosi il controllo analogo, la mancata, o non coerente, applicazione del controllo analogo congiunto, quale presupposto essenziale per l'affidamento diretto dell'attività di SPL o di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali alla società da parte di uno o più enti soci, rende illegittimo l'affidamento non solo di quanto affidato alla società da detto ente socio che non aderisce all'istituto del controllo analogo, ma anche tutti gli affidamenti operati dagli altri enti soci. Di conseguenza se un socio non partecipa al controllo analogo congiunto, non approva o non sottoscrive il presente regolamento, detto socio si obbliga, senza indugio, ad esercitare il recesso dalla società con conseguente revoca da parte della medesima dei contratti di servizio o convenzioni in essere con il medesimo socio.
4. Se un ente socio non affida alla società almeno una attività di cui all' oggetto sociale entro un anno dall'acquisizione dello stato di socio, detto socio si obbliga, senza indugio, ad esercitare il recesso dalla società. In sede di prima applicazione della presente clausola di obbligo di recesso l'anno decorre dalla data di approvazione della presente modifica al regolamento.

Art. 10

(Adempimenti fiscali)

1. Ai fini fiscali il presente regolamento è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. B. del D.P.R. 642/1972 e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro D.P.R. 26/04/1986, n.131 a cura e spese del richiedente.

TITOLO IV

ADESIONE AL COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E CARTA DEL SERVIZIO

Art. 11

(Adesione al comitato di controllo analogo congiunto della società)

1. Resta fermo il principio che il capitale della società (senza alterare il modulo gestorio dell' *in house*) sia aperto alla partecipazione, esclusivamente, di enti locali ed enti pubblici, o a società *in house* dei medesimi, sino a quando mantengono tale status, che si impegnino a rispettare lo statuto della società stessa ed a sottoscrivere l'eventuale contratto di servizio, convenzioni per l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali ed il presente regolamento.
2. Lo stato di socio della Società comporta l'obbligo di adesione e sottoscrizione da parte del medesimo socio del presente regolamento (obbligandosi ad accettare formalmente tutte le clausole e le condizioni ivi contenute) e la nomina del proprio componente del comitato di controllo analogo congiunto, tutto da perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'acquisizione dello stato di socio.

Art. 12

(Carta dei servizi)

1. La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli *standards* cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico locale.
2. La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura della Società, nel rispetto delle previsioni contenute nello statuto sociale e nel contratto di servizio. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, in quanto esistenti. Detta carta sarà poi approvata in via definitiva dall'Assemblea ordinaria dei soci, previo parere del comitato di controllo analogo congiunto.
3. La carta dei servizi sarà soggetta a periodica revisione (normalmente triennale), con modalità e tempi da individuarsi nella carta medesima qualora non direttamente stabiliti da singole norme di settore o dal contratto di servizio.

Art. 13

(Adesione per atti successivi)

1. I soci primi firmatari del presente regolamento consentono fin d'ora che i diversi soci della società aderiscano al presente regolamento per atti unilaterali successivi e successiva firma di approvazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

(Norma finale)

1. Ogni socio che affida fisicamente alla società il SPL e/o l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali ne approva (da parte degli organi istituzionali competenti) e ne sottoscrive il contratto di servizio, approvandone la carta dei servizi o la convenzione.

Art. 15

(Controversie)

1. Compatibilmente con le preclusioni conseguenti alle posizioni soggettive fatte valere, le controversie che dovessero insorgere tra le parti che hanno sottoscritto il presente regolamento in relazione alla interpretazione ed esecuzione del medesimo sono devolute in arbitrato rituale di diritto dinanzi ad un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente.
2. La sede dell'arbitrato è in Borgo Chiese.
3. Si applicano le disposizioni degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 16

(Efficacia del regolamento)

1. Per effetto dell' adesione al regolamento il socio primigenio e il diverso socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in esso previsti.
2. Il presente regolamento è efficace nei confronti dei singoli soci firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno.

Art. 17

(Accettazione da parte della società)

1. Dal presente regolamento scaturiscono obblighi a carico dell' organo amministrativo *pro tempore* e di controllo interno *pro tempore* della società ai sensi anche dell' art. 34 dello statuto sociale. A tal fine, il presente regolamento verrà via via sottoscritto anche da questi ultimi componenti di detti organi sociali per accettazione dei medesimi contestualmente alla comunicazione di accettazione del mandato, con a fianco indicata di proprio pugno la data.

Il regolamento è altresì modificato se eventuali modifiche di statuto comportassero tale necessità.

Letto, confermato e sottoscritto,

Socio BIM del Chiese, in persona del Presidente Sig. Severino Papaleoni

Data _____ Firma _____

Socio Comune di Valdaone, in persona del Sindaco, Sig.a Pellizzari Ketty

Data _____ Firma _____

Socio Comune di Castel Condino, in persona del Sindaco, Sig. Bagozzi Stefano;

Data _____ Firma _____

Socio Comune di Storo, in persona del Sindaco, Sig. Turinelli Luca

Data _____ Firma _____

Socio Comune di Bondone, in persona del del Sindaco, Sig. Cimarolli Gianni

Data _____ Firma _____

Socio Comune di Sella Giudicarie, in persona del Sindaco, Sig. Bazzoli Franco

Data _____ Firma _____

Socio Comune di Borgo Chiese, in persona del Sindaco, Sig. Pucci Claudio

Data _____ Firma _____

Socio Comune di Pieve di Bono – Prezzo, in persona del Sindaco, Sig. Maestri Attilio

Data _____ Firma _____

Socio A.P.S.P. Villa San Lorenzo, in persona del Presidente, Sig.a Collotta Angela

Data _____ Firma _____

Socio A.P.S.P. Rosa dei Venti, in persona del Presidente, Sig. Pizzini Daniele;

Data _____ Firma _____

Socio A.P.S.P. Padre Odone Nicolini, in persona del Presidente, Sig. De Muzio Gianmario;

Data _____ Firma _____

Per l' organo amministrativo *pro-tempore*

Franco Panelatti, Presidente CdA,

Data _____ Firma _____

Pelanda Lino, Consigliere,

Data _____ Firma _____

Dras Monica Consigliere,

Data _____ Firma _____

Per l' organo di controllo interno *pro-tempore*

Bertolini Alan, Presidente Collegio Sindacale,

Data _____ Firma _____

Sartori Christian, Sindaco effettivo,

Data _____ Firma _____

Bonenti Monia, Sindaco Effettivo,

Data _____ Firma _____

E quindi :

[...]
